
LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Vigente al: 10-6-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Titolo I

COMPOSIZIONE DEL CNEL

Art. 2.

((Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti)).

Art. 3.

((Procedura di nomina dei componenti))

1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.

2. I membri di cui al comma 1, *((Lettere b) e c))*, del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

((Procedura di nomina dei rappresentanti))

1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.

2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita', con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.

7. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentativita' nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 DICEMBRE 2011, N. 214)).

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente del CNEL e' nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente piu' anziano per elezione o, in casi di pari anzianita' elettorale, dal piu' anziano per eta'.

Art. 6.

Vice presidenti e ufficio di presidenza

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))).

2. Il presidente e vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 7.

Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri

1. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti.

3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto e' stato nominato e con le modalita' di cui al precedente articolo 3.

4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalita' di cui all'articolo 4.

5. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Art. 8.

Decadenza e incompatibilita'

1. Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio e' necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma

prevista per l'atto di nomina.

2. La qualita' di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))

Titolo II

ATTRIBUZIONI DEL CNEL E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 10.

Retribuzioni

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui piu' importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

c) approva in apposite sessioni con periodicit  da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali((...));

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;

f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

g) puo' formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalita' previste per la propria iniziativa legislativa;

h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

i) ha l'iniziativa legislativa;

l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 10-bis

((Ulteriori attribuzioni))

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della

Costituzione il CNEL:

a) *redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;*

b) *raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;*

c) *promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attivita' compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.))*

Art. 11.

Attivita' consultiva

1. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente articolo 10:

a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento;

b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - nelle materie che rientrano nella loro potesta' normativa - su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal presidente della giunta.

2. Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.

3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Sono comunque esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 12.

Contributo all'elaborazione della legislazione

1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

Art. 13.

Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale

1. Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

Titolo III

ORDINAMENTO DEL CNEL

Art. 14.

((Pronunce del CNEL))

1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))

Art. 16.

Commissione dell'informazione

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno una commissione speciale, composta da un numero di membri non superiore a quindici e preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La commissione e' presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La commissione:

a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;

b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL((...)) studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;

d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;

e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'articolo 17;

f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le

modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.

Art. 17.

Archivio dei contratti e banca di dati

1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura.

2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.

3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.

5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i rapporti di cui all'articolo 10, lettera c).

6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

Art. 18.

Pubblicita' delle sedute e degli atti del CNEL

1. Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita' degli atti del CNEL.

Art. 19.

Acquisizioni istruttorie

1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.

2. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo.

3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali,

con enti pubblici ((...)) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

4. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190**)).

Art. 20.

Regolamenti

1. L'attivita' del CNEL e' disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'articolo 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalita' di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 21.

Stato di previsione della spesa e rendiconti

1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'articolo 20.

3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che e' comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio e' trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 22.

Segretario generale

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del CNEL.

2. Il segretario generale e' preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni previste ((**dalla Legge e**)) dal regolamento ((. . .)).

Art. 23.

Personale del segretariato generale

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL - ivi compreso quello della dirigenza - in centoventi unita', il personale del ruolo organico del CNEL, nonche' il personale del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1985, n. 32, ed il personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, e' inquadrato, in ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei

commi che seguono, anche in sovrannumero, sulla base dell'anzianita' di servizio prestato presso il segretariato generale del CNEL. I relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata alla presente legge.

2. Alle operazioni di inquadramento e' preposta una commissione composta in conformita' all'articolo 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle operazioni medesime partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla definizione dei profili professionali e delle modalita' di accesso agli stessi in sede di primo inquadramento, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455. I profili professionali sono definiti su proposta della commissione di cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL, previa deliberazione dell'assemblea, sulla base di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attivita' di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del segretariato generale del CNEL. I posti rimasti disponibili, espletate le suddette procedure, verranno messi a concorso con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, i posti previsti nel quadro B della tabella I, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; sono aumentati rispettivamente di quattro unita' nella qualifica iniziale corrispondente al livello E e di una unita' nella qualifica corrispondente al livello D.

5. I posti complessivamente disponibili nella qualifica di referendario - primo dirigente (livello E) sono conferiti, in sede di prima applicazione della presente legge, per il quaranta per cento secondo la previsione di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. L'ammissione a tali corsi e' disposta secondo le modalita' ed in presenza dei requisiti di cui all'articolo 3, primo comma, della medesima legge 10 luglio 1984, n. 301. Per il restante venti per cento dei posti si fa luogo a concorso pubblico ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

6. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti in attuazione della presente legge, nonche' ai fini dell'organizzazione dell'attivita' della commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di referendario generale (consigliere ministeriale - livello C) nel ruolo del segretariato generale del CNEL, nominati con le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge.

7. La qualifica di segretario generale del CNEL e' equiparata agli effetti giuridici ed economici a quella di dirigente generale di

livello A.

8. Al personale comunque in servizio presso il CNEL e' esteso, anche in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, con provvedimento del presidente del CNEL, previa delibera dell'assemblea, il trattamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

Art. 24.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Onere finanziario

1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Abrogazione della legge 5 gennaio 1957, n. 33

1. La legge 5 gennaio 1957, n. 33, e' abrogata.

TABELLA DEI CONTINGENTI DI QUALIFICA

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	12
III	10
IV	20
V	12
VI	12
VII	16
VIII	20

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
